




ATTO N. 1849

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
del Consigliere CASCIARI

“ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 17/05/1994, N. 14 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 05/11/2018

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 06/11/2018



Gruppo assembleare

Partito Democratico

Il Consigliere Carla Casciari

Proposta di legge regionale: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”.

Art. 1

(Integrazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è inserito il seguente:

“Art. 29 bis


(Valorizzazione della carne di selvaggina da contenimento)

1. La Regione valorizza la risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne della grande selvaggina cacciata (cinghiale ed altri ungulati selvatici, cervidi e bovidi) mediante percorsi di riconoscimento della qualità.
2. La Regione promuove, anche con le risorse della programmazione agricola comunitaria, la realizzazione di appositi centri di sosta dislocati sul territorio regionale in modo diffuso ed omogeneo posti a disposizione in particolare dei cacciatori di cinghiale e degli altri ungulati selvatici, così come degli operatori del settore, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli.
3. La selvaggina abbattuta nel corso delle attività di contenimento della specie è conferita ai centri di lavorazione della selvaggina, secondo le disposizioni sanitarie vigenti.
4. La Regione promuove accordi con le associazioni locali attive nel campo della solidarietà sociale al fine di destinare ad attività di beneficenza alimentare una quota dei capi di selvaggina provenienti dalle attività di contenimento.”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificabili per l’anno 2018 in euro 50.000,00, si provvede nell’ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria.
2. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38



Regione Umbria

Assemblea legislativa


Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3279/3366 - Fax 075.576.3392
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: pd@alumbria.it

Gruppo assembleare

Partito Democratico

Il Consigliere Carla Casciari

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



Gruppo assembleare

Partito Democratico

Il Consigliere Carla Casciari

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

L'articolo 1 della proposta di legge integra la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), prevedendo:

- la valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne di selvaggina, anche mediante percorsi di riconoscimento della qualità;
- la promozione della realizzazione di appositi centri di sosta dislocati sul territorio regionale posti a disposizione dei cacciatori di cinghiale;
- la promozione di accordi con le associazioni locali attive nel campo della solidarietà sociale al fine di destinare ad attività di beneficenza alimentare una quota di capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo.

L'articolo 2 (norma finanziaria) prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 50.000 euro per l'anno 2018, si faccia fronte con le risorse previste nell'ambito della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria. Per gli anni successivi la spesa troverà copertura nelle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio.

Il Consigliere regionale
Carla Casciari